



STATUTO DEL COMUNE DI PADOVA

IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2018

FOGLIO NOTIZIE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 01/04/2014 – N. 39 DEL 02/04/2014 – N. 40 DEL 07/04/2014.**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 23/04/2014 AL 22/05/2014

**PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
VENETO N. 47 DEL 02/05/2014**

— °°° —

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 05/11/2015 – N. 75 DEL 16/11/2015 – N. 81 DEL 23/11/2015.**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 9/12/2015 AL 07/01/2016

**PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO N. 118 DEL 18/12/2015**

— °°° —

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 14/05/2018 – N. 33 DEL 21/05/2018 – N. 38 DEL 28/05/2018.**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 12/06/2018 ALL'11/07/2018

**PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO N. 57 DEL 15/06/2018**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI: IL COMUNE E LA COMUNITA'	1
ART. 1 - L'AUTONOMIA DELLA COMUNITÀ.....	1
ART. 2 - CONTENUTI DELLO STATUTO.....	1
ART. 3 - FINALITÀ.....	1
ART. 4 - COMPETENZE GENERALI.....	1
ART. 5 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.....	2
ART. 6 - DECENTRAMENTO FUNZIONALE.....	2
ART. 7 - PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 8 - ATTIVITÀ.....	3
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE.....	3
ART. 10 - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.....	3
TITOLO II - IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	3
ART. 11 - SEDE.....	3
ART. 12 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN QUARTIERI.....	4
ART. 13 - STEMMA E GONFALONE.....	4
TITOLO III - PARTECIPAZIONE, LIBERE FORME ASSOCIATIVE, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ..	4
ART. 14 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 15 - INIZIATIVE DEI CITTADINI.....	4
ART. 16 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE ED INTERROGAZIONI.....	5
ART. 17 - FORUM DEI CITTADINI.....	5
ART. 18 - STRUMENTI DI PARI OPPORTUNITÀ.....	5
ART. 19 - ASSOCIAZIONI.....	6
ART. 20 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 21 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 22 - CONSULTAZIONI POPOLARI.....	8
ART. 23 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	8
ART. 24 - LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO.....	9
ART. 25 - DIRITTO DI ACCESSO.....	9
ART. 26 - REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO.....	9
ART. 27 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	10
ART. 28 - PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE.....	10
TITOLO IV - GLI ORGANI DEL COMUNE	10
ART. 29 - ORGANI DEL COMUNE.....	10
ART. 30 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	10
ART. 31 - ORGANI DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 32 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 33 - UFFICI DEL CONSIGLIO.....	13
ART. 34 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	13
ART. 35 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	13
ART. 36 - GRUPPI CONSILIARI.....	14
ART. 37 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	14
ART. 38 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.....	14
ART. 39 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E REGOLARITÀ DELLE SEDUTE.....	14
ART. 40 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	15
ART. 41 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	15
ART. 42 - ISTRUTTORIA.....	15
ART. 43 - INIZIATIVA.....	15
ART. 44 - CONSIGLIERI.....	16
ART. 45 - CONSIGLIERE ANZIANO.....	16
ART. 46 - DIMISSIONI DA CONSIGLIERE.....	16
ART. 47 - NOMINE.....	17
ART. 48 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	17
ART. 49 - NOMINA DELLA GIUNTA.....	17

ART. 50 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	18
ART. 51 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....	19
ART. 52 - LE SEDUTE DELLA GIUNTA.....	19
ART. 53 - ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI.....	19
ART. 54 - SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI.....	19
ART. 55 - SINDACO.....	20
ART. 56 - DELEGHE DEL SINDACO.....	21
ART. 57 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.....	21
ART. 58 - DELEGHE DEL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO.....	21
ART. 59 - EFFICACIA DELLE DELEGHE.....	21
ART. 60 - VICE SINDACO.....	21
TITOLO V - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	22
ART. 61 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	22
ART. 62 - IL SEGRETARIO.....	22
ART. 63 - IL VICE SEGRETARIO.....	22
ART. 64 - I DIRIGENTI: LE ATTRIBUZIONI.....	23
ART. 65 - LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.....	23
ART. 66 - GLI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.....	24
ART. 67 - LE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI.....	24
ART. 68 - IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	24
TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI.....	24
ART. 69 - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	24
ART. 70 - LE ISTITUZIONI: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO.....	25
ART. 71 - LA NOMINA E LA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI.....	25
ART. 72 - LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI.....	25
ART. 73 - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO-UTENTE.....	26
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ.....	26
ART. 74 - PRINCÌPI.....	26
ART. 75 - ATTUAZIONE DEI PRINCÌPI.....	26
ART. 76 - COLLEGIO DEI REVISORI.....	26
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	27
ART. 77 - NORMA TRANSITORIA.....	27
ART. 78 - NORMA FINALE.....	27

TITOLO I

PRINCIPI: IL COMUNE E LA COMUNITA'

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.

Art. 2

Contenuti dello Statuto

1. Lo Statuto detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli Organi di governo dell'ente e le relative strutture organizzative.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità e, facendo proprio quanto sancito dalla Dichiarazione universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Costituzione Italiana, ispira la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà e pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di sesso, provenienza geografica, lingua, religione, orientamento sessuale e identità di genere.
2. Il Comune promuove la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
3. Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo sostenibile.
4. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli. Tutela la salute attraverso le istituzioni socio-sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti Organi di gestione e di controllo politico-amministrativo.
5. La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione, previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 4

Competenze generali

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con lo Stato, la Regione e con altri Enti territoriali.

3. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con altri enti locali territoriali caratterizzati da tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
4. Il Comune collabora altresì, ispirandosi ai principi della cooperazione, con le istituzioni della Unione Europea e con gli enti territoriali degli Stati membri della medesima comunità.

Art. 5 Esercizio delle funzioni

1. Gli Organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli Organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, le persone con disabilità e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
 - c) concorso a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
 - d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a donne e uomini;
 - g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione.
2. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
3. Il Comune esercita le funzioni conferite dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6 Decentramento funzionale

1. Il Comune attua il decentramento delle proprie funzioni per:
 - a) migliorare l'efficienza dei servizi anche attraverso una distribuzione nel territorio che ne faciliti l'accesso da parte dei cittadini;
 - b) soddisfare le esigenze dei cittadini, in particolare di coloro che, per ragioni di carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in condizioni di disagio;
 - c) valorizzare il carattere storico delle differenti zone di cui si compone il territorio comunale;

- d) potenziare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- e) contribuire ad assicurare la trasparenza amministrativa.

Art. 7
Partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nell'art. 8, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione degli interessati, ai sensi della Legge 241/1990, è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 8
Attività

1. L'attività del Comune s'informa al metodo della programmazione.
2. Essa è retta dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, favorendo la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, perseguendo altresì la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. La gestione delle attività è evidenziata nella contabilità finanziaria e in quella economica, anche attraverso l'attivazione del controllo interno di gestione.

Art. 9
Organizzazione

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo regole di professionalità e responsabilità dei dipendenti, funzionalità ed economicità di gestione.
2. A tal fine, ai dipendenti debbono essere accordati i necessari spazi di autonomia, nel rispetto delle attribuzioni degli Organi di governo dell'ente.

Art. 10
Interpretazione della legge

1. Nell'interpretazione della legge il Comune si attiene a quella conforme al dettato costituzionale ed alle disposizioni legislative che ne derivano.

TITOLO II
IL COMUNE
E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 11
Sede

1. Il Comune ha sede in palazzo Moroni, in Padova.
2. Gli Organi del Comune possono essere convocati e riunirsi in sedi diverse, nell'ambito del territorio comunale.

3. La dislocazione degli uffici è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo Statuto.

Art. 12
Suddivisione del territorio in Quartieri

1. Il territorio comunale è suddiviso in Quartieri al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città attraverso le Consulte di Quartiere previste dal successivo titolo III articoli 20 e 21, nonché per attuare il decentramento funzionale previsto dall'art. 6 del precedente titolo I.
2. La delimitazione territoriale dei Quartieri e la loro denominazione è stabilita con apposito Regolamento. La delimitazione territoriale coincide, di norma, con i confini delle sezioni elettorali, salvo il Consiglio comunale disponga diversamente.
3. La modifica della delimitazione territoriale è deliberata dal Consiglio comunale sentite le Consulte di Quartiere interessate alla modifica.

Art. 13
Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. Lo stemma raffigura una croce rossa su campo d'argento a forma di scudo sormontato da corona.
3. Il gonfalone ha la foggia di un drappo bianco al cui interno campeggia una croce rossa.

TITOLO III

**PARTECIPAZIONE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 14
Titolari dei diritti di partecipazione

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d'età;
 - c) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe;
 - e) le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro e/o di studio.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Art. 15
Iniziative dei cittadini

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della Comunità nel rispetto dell'art. 3 del Titolo I.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono svolgersi mediante attività capaci di incidere sull'intera popolazione o su segmenti di essa territorialmente definiti.
3. Il Comune valorizza e promuove le iniziative dei cittadini dirette a costituire libere associazioni senza scopo di lucro aventi come finalità quella di favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità locale.

Art. 16

Istanze, petizioni e proposte di deliberazioni di iniziativa popolare ed interrogazioni

1. Istanze, petizioni, proposte di deliberazione ed interrogazioni possono essere inoltrate al Consiglio comunale secondo apposita procedura per l'ammissione prevista dal regolamento per la partecipazione.
2. La proposta di deliberazione al Consiglio comunale deve essere sottoscritta da almeno 500 cittadini secondo la procedura prevista dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Non sono ammesse istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni in ordine a quelle materie per le quali risulti improponibile il referendum.
4. Il pronunciamento dell'organo comunale competente deve avvenire entro 60 giorni successivi all'invio dell'atto da parte della commissione consiliare competente per materia.

Art. 17

Forum dei cittadini

1. Il Comune riconosce e promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei soggetti di cui all'art. 14, e gli interessi collettivi.
2. Tali riunioni possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. A esso partecipano le persone interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. Tali riunioni possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 18

Strumenti di pari opportunità

1. L'Amministrazione comunale si dota degli strumenti per promuovere e garantire le pari opportunità fra i cittadini. Tra questi istituisce la Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna, costituita da rappresentanti del Consiglio comunale e delle organizzazioni, associazioni, movimenti femminili attivi in città; i compiti della commissione e le modalità di funzionamento saranno definiti da un apposito regolamento.
2. Per la realizzazione del precedente comma sono previsti spazi, mezzi e strumenti idonei.

Art. 19

Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere associazioni senza scopo di lucro costituite dai cittadini con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed economiche ispirate al principio di democraticità e di sussidiarietà.
2. Le associazioni, di cui al comma precedente e per i fini ivi previsti, possono chiedere di essere iscritte nel registro comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, secondo i requisiti e le modalità previsti nel regolamento.
3. La concessione di contributi comunali ai soggetti, di cui al comma 1, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti, è subordinata alla predeterminazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità cui l'Amministrazione comunale intende attenersi.
4. Il Comune riconosce, in particolare, il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della Comunità.
5. I Consiglieri comunali, già componenti il Consiglio comunale, possono costituirsi in associazione al fine di mantenere vivo il vincolo che li ha visti operare al servizio della città di Padova e dei suoi cittadini.
6. Le modalità di collaborazione con l'Associazione degli ex Consiglieri comunali sono contenute in una apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.

Art. 20

Organismi di partecipazione

1. Nel quadro della partecipazione popolare sono istituite le Consulte di Quartiere quali organismi di partecipazione attiva, consultazione e indirizzo nelle scelte che riguardano i singoli ambiti territoriali di riferimento nella gestione dei beni comuni e nella vita sociale e culturale e per favorire il collegamento diretto e il confronto tra l'Amministrazione comunale e la popolazione e viceversa.
2. I compiti delle Consulte sono:
 - a) promuovere, uniformandosi al principio della sussidiarietà, la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni presenti all'interno dei singoli ambiti territoriali di riferimento alla vita politico-amministrativa del Quartiere;
 - b) valorizzare i tavoli di confronto nella comunità di riferimento territoriale per far emergere istanze, progettualità, problematiche e soluzioni creative e trasformarle in proposte operative per l'Amministrazione comunale;
 - c) favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai bisogni generali e particolari del Quartiere.
3. Sono Organi della Consulta di Quartiere la Consulta e il Presidente. Ai componenti la Consulta e al Presidente non spetta alcuna indennità e/o gettone di presenza per l'espletamento della funzione nemmeno sotto forma di rimborso spese.
4. Il territorio del Quartiere viene suddiviso in ambiti territoriali omogenei ove insistono le Consulte di Quartiere, con un numero di componenti per Consulta stabilito nell'apposito Regolamento.
5. Per ogni ambito territoriale di riferimento di ciascuna Consulta viene istituito un Albo a cui possono accedere le persone maggiorenni con o senza cittadinanza italiana, residenti in quell'ambito o che ivi esercitano la propria attività di lavoro o già impegnati in una associazione iscritta da almeno un anno nel Registro comunale delle Associazioni e operante nell'ambito territoriale, resesi disponibili per diventare componenti delle Consulte di Quartiere purché in ogni caso residenti nel territorio comunale.

6. I Gruppi consiliari di Maggioranza e Minoranza scelgono dagli albi un numero di componenti definito dall'apposito Regolamento da inserire nelle Consulte di Quartiere in proporzione, per quanto possibile, alla propria rappresentanza in Consiglio comunale. Qualora non si raggiunga il numero di componenti previsto per la singola Consulta di Quartiere, la Consulta si insedia con il numero raggiunto purché pari almeno alla metà dei componenti previsti dall'apposito Regolamento.
7. Le Consulte e i Presidenti restano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale.
8. La convocazione della prima seduta della Consulta di Quartiere è disposta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede con invito comunicato ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata. I quorum costitutivi e deliberativi delle Consulte sono stabiliti dall'apposito Regolamento.
9. Il Presidente della Consulta di Quartiere viene eletto, nella prima seduta, tra i componenti della Consulta medesima in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti ed esercita i seguenti poteri:
 - a) convoca e presiede la Consulta di Quartiere;
 - b) riferisce all'Amministrazione comunale sulle tematiche del proprio territorio e può essere sentito in Consiglio comunale;
 - c) partecipa alle Commissioni consiliari con diritto di parola, ma non di voto;
 - d) si coordina con l'Assessore al Decentramento;
 - e) può rivolgere, con decisione presa a maggioranza dei componenti, interrogazioni scritte alla Giunta comunale sui problemi interessanti l'ambito territoriale di riferimento.
10. Le sedute della Consulta di Quartiere sono pubbliche e ad esse possono intervenire con diritto di parola il Sindaco e gli Assessori.
11. La Consulta di Quartiere, nella stessa seduta di elezione del Presidente, con un'unica votazione in forma palese elegge tra i componenti due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza. In caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente si procede all'elezione di un nuovo Presidente. Il Vice Presidente più anziano d'età presiede la seduta.
12. Le Consulte di Quartiere non gravano sul bilancio del Comune e possono fruire delle sedi comunali ubicate nei territori di istituzione per lo svolgimento delle funzioni di partecipazione, consultazione e indirizzo.

Art. 21

Modalità di attuazione della partecipazione

1. Le Consulte di Quartiere hanno la facoltà di fornire indicazioni e rivolgere interrogazioni e proposte in merito alle seguenti materie riguardanti il territorio di competenza:
 - a) servizi culturali, educativi, socio-ricreativi e partecipativi;
 - b) gestione di spazi pubblici di quartiere;
 - c) servizi sportivi;
 - d) giardini pubblici e spazi verdi;
 - e) lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
 - f) interventi di mobilità viaria di quartiere;

- g) indirizzi per l'intervento in campo sociale;
 - h) urbanistica;
 - i) sicurezza;
 - j) bilancio.
2. Le proposte delle Consulte di Quartiere devono essere inviate all'Assessore al Decentramento per essere valutate e per un riscontro in ordine all'interesse, alla priorità ed alla fattibilità.
 3. La Consulta potrà articolarsi in commissioni tematiche e/o territoriali.
 4. Nell'esercitare i compiti assegnati, le Consulte di Quartiere si riuniscono periodicamente per favorire il più ampio coinvolgimento della comunità locale nelle scelte che riguardano gli ambiti territoriali di riferimento e debbono osservare gli atti di programmazione fissati dal Consiglio comunale nonché le ordinanze sindacali e le altre disposizioni vigenti.

Art. 22 Consultazioni popolari

1. Al fine di assicurare all'istituzione comunale ed alla cittadinanza gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato, sono istituite forme preventive di consultazione popolare, indette dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze salvaguardando, in ogni caso, le esigenze di snellezza, efficacia ed economicità delle consultazioni medesime.
2. Le consultazioni della popolazione o di particolari categorie, settori e organizzazioni della Comunità locale avvengono mediante apposito regolamento.
3. Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte di deliberazioni, programmi, sia della Giunta comunale che del Consiglio comunale riguardanti le rispettive funzioni.
4. L'esito della consultazione deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio o alla Giunta e successivamente reso noto ai cittadini. Il suo utilizzo è rimesso all'apprezzamento ed alla valutazione discrezionale dell'organo che ha promosso la consultazione preventiva.

Art. 23 Referendum consultivo

1. Con il referendum consultivo i cittadini sono chiamati ad esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio comunale. Il Sindaco è tenuto ad indire il referendum consultivo quando ne facciano richiesta cinquemila elettori.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice e univoco.
3. I quesiti devono riguardare temi e provvedimenti di interesse generale in materia di esclusiva competenza locale. La consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale per le materie di esclusivo e prevalente interesse di quella porzione di territorio, determinato dalle sezioni elettorali interessate.
4. Sulla regolarità e ammissibilità delle richieste referendarie decide il Consiglio comunale, udito il parere di un'apposita commissione che si pronuncia entro 60 giorni dal deposito delle firme raccolte presso la segreteria comunale. Il Consiglio, con apposito regolamento, determina anche le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento del referendum, che è indetto dal Sindaco. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune.

5. La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto il 50% degli aventi diritto ed il quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria l'Organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni.

Art. 24
Limiti al referendum consultivo

1. Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni inerenti le seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) acquisti e alienazioni di immobili, permuta, costituzione di diritti reali, appalti o concessioni;
 - d) elezioni, nomine, revoche o decadenze ed, in genere, atti riguardanti persone;
 - e) bilanci;
 - f) minoranze etniche o religiose;
 - g) attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali;
 - h) questioni che non siano di esclusiva o prevalente competenza locale;
 - i) materia già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.
2. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione elettorale.
3. E' possibile indire un'unica consultazione referendaria anche su più quesiti.

Art. 25
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli e associati è garantito il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni comunali e dei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Sono documenti amministrativi quelli definiti come tali dalla legge, e cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita tramite esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente Statuto e nel regolamento.
4. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato unicamente al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 26
Regolamentazione del diritto di accesso

1. Con regolamento viene istituito l'ufficio per l'informazione dei cittadini, anche con forme decentrate, e viene altresì disciplinato l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti per chi vi abbia interesse. In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il

generale diritto di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e la tutela dell'ordine pubblico locale.

2. Il regolamento potrà anche prevedere casi motivati in cui il diritto di accesso venga differito nel tempo, e dovrà stabilire le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
3. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale, o la necessità di norme regolamentari, potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare proprie posizioni giuridicamente rilevanti.
4. Il dirigente, in applicazione della disciplina regolamentare di cui al comma precedente, vieta o differisce in via temporanea la visione o l'esibizione dei documenti con provvedimento motivato.

Art. 27

Attività di informazione e di comunicazione

1. L'Amministrazione assicura l'informazione completa e tempestiva sulle questioni di interesse della generalità degli abitanti e sulla propria attività.
2. Il diritto all'informazione viene garantito, oltre che con l'accesso ai documenti in base alla legge 241/1990, con l'istituzione dell'Ufficio stampa, dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e con l'accesso civico previsto e disciplinato dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33. Tali strutture garantiscono una informazione trasparente ed esauriente sulla attività dell'Amministrazione e sui servizi comunali promuovendo nuove relazioni con la cittadinanza.
3. Nello svolgimento dell'attività di comunicazione e di informazione, l'Amministrazione utilizza gli strumenti della comunicazione on line, rete civica, per lo sviluppo di modalità interattive di comunicazione interna, tra enti e nei confronti dei cittadini.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per dare concreta attuazione al diritto di informazione sulla base delle direttive del Consiglio comunale.

Art. 28

Prerogative dell'opposizione

1. Il Regolamento consiliare prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze ai lavori del Consiglio comunale.

TITOLO IV

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 29

Organi del Comune

1. Sono Organi del Comune a rilevanza esterna il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Possono emettere atti con rilevanza esterna il Segretario generale, il Direttore generale – ove nominato -, e i dirigenti.

Art. 30

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti.

Nello svolgimento della propria attività il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. Il Consiglio dispone di adeguate risorse finanziarie da fissarsi annualmente con il bilancio di previsione, nonché di adeguata struttura organizzativa, la cui gestione viene disciplinata con il regolamento di cui al successivo art. 38.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti ad esso attribuiti dalla legge, i criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché delle linee programmatiche di mandato;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e altri enti locali territoriali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione e i compiti degli organismi di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- n) la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal Sindaco in ordine al coordinamento e riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici;
- o) la verifica degli equilibri di bilancio;
- p) nomina del collegio dei Revisori dei Conti.

3. In armonia con le previsioni del precedente comma, il Consiglio delibera inoltre:

- a) il ricorso a referendum consultivo e altre forme di consultazione della popolazione come previsto dal regolamento apposito;

- b) i criteri generali cui l'amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - c) ogni altro atto, anche non denominato regolamento, che predetermini i modi e le condizioni della successiva attività consiliare.
4. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico–amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali giovandosi della collaborazione del collegio dei Revisori dei Conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione.

Art. 31 Organi del Consiglio

1. Sono Organi del Consiglio il Presidente, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 32 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio Presidente. L'elezione avviene in forma palese, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
2. Il Consiglio comunale elegge, con unica votazione palese, due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
3. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei Vice Presidenti, o dal Consigliere anziano in caso di assenza di entrambi.
4. Il Presidente del Consiglio comunale e i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente o i Vice Presidenti che non adempiono agli obblighi del loro ufficio possono essere revocati dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
7. Per procedere alla revoca, il Consiglio può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In caso di mancata convocazione nei termini previsti dall'art. 39 dello Statuto, uno dei due Vice Presidenti, o il Consigliere anziano in assenza di essi, convoca il Consiglio nei successivi cinque giorni.
8. Il Presidente del Consiglio autorizza altresì le missioni fuori sede dei Consiglieri, determinate da esigenze istituzionali, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio con il bilancio di previsione.

Art. 33
Uffici del Consiglio

1. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici dotati di adeguate risorse ed attrezzature, ed organizzati in una struttura di adeguata dimensione per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo all'attività degli Organi consiliari e dei gruppi.
2. Al Presidente spetta il compito di sovrintendere il complesso degli uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale. Le segreterie dei gruppi consiliari dipendono funzionalmente dai rispettivi Capigruppo.
3. Il Presidente del Consiglio è assistito da apposito Ufficio di Presidenza che cura lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Tale ufficio provvede, altresì, alla redazione ed alla raccolta della produzione normativa, svolgendo, d'intesa con i servizi competenti per materia, studi per la proposizione e l'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti comunali.
4. Gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari forniscono i necessari servizi ai Consiglieri al fine di consentire loro un più adeguato esercizio del loro mandato.
5. Al dirigente preposto a dirigere gli uffici del Consiglio comunale è affidata, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio o del Sindaco, la gestione delle risorse previste in apposito capitolo di bilancio. A tal fine, è altresì costituito nel piano esecutivo di gestione un apposito centro elementare di costo.

Art. 34
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel suo ambito le commissioni consiliari permanenti per materia entro 90 giorni dalla convalida degli eletti; le commissioni sono composte in modo rappresentativo e hanno compiti istruttori e propositivi. Il Consiglio può costituire commissioni speciali e/o di controllo e garanzia. La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio medesimo.
2. Col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio, inoltre, può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione, garantendo la presenza delle minoranze.
3. Le competenze, i poteri e la durata delle commissioni speciali sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.
4. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i presupposti di legalità delle sedute delle commissioni e disciplina i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
5. La presidenza delle commissioni preposte a specifiche ed esclusive funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 35
Compiti delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio e quelle della Giunta previste dal regolamento. Sottopongono al Consiglio l'esito della propria istruttoria, anche mediante più testi, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento del Consiglio.
2. Spetta alle commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, programmi, accordi di programma approvati dal Consiglio e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal regolamento.

3. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'audizione del Sindaco, degli Assessori e dei rappresentanti del Comune presso enti, istituti, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono sempre riunirsi per discutere argomenti di interesse della cittadinanza e possono in ogni caso svolgere audizioni e consultazioni con i cittadini singoli o associati.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina ogni altro aspetto dell'attività delle commissioni.
6. Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento dello Statuto e l'esame dei regolamenti comunali.

Art. 36 **Gruppi consiliari**

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto almeno da tre Consiglieri, a eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti o comunque espressione di partiti rappresentati in Parlamento.
3. I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto. Il gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato, il gruppo misto è rappresentato dal Consigliere più anziano di età.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli spazi per lo svolgimento dei compiti d'istituto, tenuto anche conto della loro consistenza numerica.

Art. 37 **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, dai Vice Presidenti e dai Capigruppo e vi partecipa il Sindaco o un suo delegato: essa stabilisce il calendario dei lavori del Consiglio e l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro oggetto non già definito dal regolamento del Consiglio.

Art. 38 **Regolamento sul funzionamento degli organi**

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento e la competenza dei propri Organi interni, nonché per la gestione delle risorse attribuite.
2. Il regolamento detterà tra l'altro norme sulla predeterminazione, pubblicità, estensione e svolgimento degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio, tali da garantire la tempestiva conoscenza da parte di tutti i Consiglieri degli argomenti che saranno trattati nella seduta, salvi i casi ivi indicati.

Art. 39 **Convocazione del Consiglio e regolarità delle sedute**

1. Il Presidente convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute, quando i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente tenuto conto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 37.
4. Il Consiglio si riunisce nella sede comunale, salvo diversa determinazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 40
Prima convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Spetta al Consigliere anziano la presidenza del Consiglio fino all'elezione del Presidente.

Art. 41
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio delibera in assemblea plenaria gli atti di propria competenza.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quelle che per regolamento debbano svolgersi a porte chiuse.
3. I lavori del Consiglio e delle commissioni sono resi pubblici nelle forme previste dal regolamento, salvo i casi ivi indicati per la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione o a tutela della riservatezza.
4. Il Consiglio vota in forma palese salvo diversa determinazione del regolamento. È in ogni caso adottata con voto palese la deliberazione di convalida degli eletti.

Art. 42
Istruttoria

1. Il Presidente del Consiglio comunale assicura, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 38 una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni e sulle proposte sottoposte al Consiglio.
2. Il Consiglio delibera sulle singole questioni di norma previa istruttoria da parte della commissione consiliare competente.
3. Il regolamento sul funzionamento degli Organi fissa il termine entro il quale l'istruttoria in commissione deve essere espletata e, per questioni di particolare complessità, può prescrivere l'istruttoria anche con Giunta di più commissioni.

Art. 43
Iniziativa

1. Hanno diritto di proporre deliberazioni al Consiglio: il Sindaco, la Giunta comunale, ciascun Consigliere.
2. Ha altresì diritto di proporre deliberazioni al Consiglio comunale la Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova.
3. Possono presentare proposte per la tutela di interessi collettivi i comitati di cittadini che raccolgono almeno 500 firme, gli enti e le associazioni iscritte all'apposito registro relativamente alle materie di loro interesse.

4. Le proposte della Giunta comunale pervengono al Consiglio istruite dagli uffici competenti e corredate dai pareri prescritti.
5. Sull'ammissibilità delle proposte di deliberazioni consiliari avanzate dai Consiglieri, sulle proposte della Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova e sulle proposte dei comitati dei cittadini e degli enti decide la Conferenza dei Capigruppo, che le trasmette per l'istruttoria alla segreteria generale.
6. In ogni caso le proposte di atti deliberativi del Consiglio che comportano impegni di spesa debbono essere corredate dall'analisi dei costi e dall'indicazione dei mezzi di copertura e dei pareri necessari.

Art. 44 Consiglieri

1. I Consiglieri comunali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato al fine di garantire gli interessi generali della popolazione.
2. I Consiglieri comunali possono presentare interpellanze, interrogazioni, istanze e mozioni per iscritto. Interrogazioni, interpellanze e istanze possono essere presentate anche verbalmente in Consiglio. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni e ha diritto di ottenere anche da soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia con le modalità previste dal regolamento, fermo per il Consigliere l'obbligo del segreto, nei casi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto. Il Consigliere del quale è proposta la decadenza ha diritto di far valere le cause di giustificazione secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 45 Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. Il Consigliere anziano presiede la prima adunanza del Consiglio comunale per procedere alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo e così di seguito.

Art. 46 Dimissioni da Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga

dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

Art. 47 Nomine

1. Il Consiglio comunale e il Sindaco, secondo le rispettive competenze, nominano gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e di ogni altro ente o organizzazione alla cui amministrazione il Comune partecipa, scegliendo tra candidati che abbiano requisiti di competenza professionale ed esperienza, con l'obiettivo di valorizzare le migliori competenze espresse dalla comunità. Per le nomine attribuite al Consiglio comunale - quando i componenti assegnati ad un organo siano superiori all'unità - si procede garantendo la rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza, anche adottando il sistema del voto limitato, con le modalità previste dal regolamento.
2. Gli atti fondamentali del Consiglio determinano, in relazione alle diverse attività e organizzazioni, i presupposti minimi richiesti perché possa ritenersi presente la competenza professionale, l'esperienza e ogni altra modalità rilevante.
3. Il regolamento prevede, per le nomine di competenza consiliare, modalità opportune di informazione per la presentazione al Consiglio di motivate candidature.
4. Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini le nomine degli amministratori di cui al comma uno devono essere effettuate garantendo la presenza di entrambi i sessi.
5. Gli statuti delle aziende, istituzioni, enti o organizzazioni soggetti alla approvazione del Consiglio comunale devono assicurare, nel rispetto delle pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli Organi di amministrazione.

Art. 48 Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero massimo di Assessori in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri, computando il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore (art. 2, c. 185 legge 23.12.2009, n. 191). Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati Assessori coloro che possiedono i requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
4. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore comunale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto di accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, indipendentemente dalla durata degli stessi, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

Art. 49 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, previa verifica dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco, entro sei mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del primo bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio anche la proposta relativa alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Il Consiglio, discute e approva la proposta entro i successivi trenta giorni.
3. La Giunta può riunirsi anche prima della comunicazione al Consiglio comunale e può adottare deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione o urgenti.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 50 Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
2. La Giunta adotta tutti gli atti che costituiscono esercizio di discrezionalità politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario generale e dei dirigenti.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, ove fissati.
4. La Giunta, in particolare, nel rispetto dei principi di cui al comma uno:
 - a) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati, approva il programma delle assunzioni e dispone le mobilità verso altri Enti;
 - b) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge e i prelievi dal fondo di riserva o per spese imprevedute, delibera altresì il P.E.G. e le sue variazioni;
 - c) determina le tariffe, i canoni, secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio;
 - d) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;
 - e) autorizza le locazioni attive e passive e le concessioni di immobili con esclusione di quelle di competenza del Consiglio non previste nel P.E.G.;
 - f) approva le spese per somministrazioni e per forniture di beni e servizi a carattere continuativo non previste nel P.E.G., assegna ai dirigenti le somme per la gestione dei servizi di competenza;
 - g) delibera in materia di toponomastica;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili; delibera, per i giudizi innanzi al Tribunale, alla Corte di Appello, alla Corte di Cassazione e Magistrature superiori, al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;
 - i) autorizza la concessione di contributi non vincolati;
 - l) autorizza, mediante variazione di P.E.G., l'affidamento di incarichi professionali e consulenze riferiti a interventi non previsti nel P.E.G..

- m) istituisce Comitati, Commissioni e altri organismi collegiali indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente che non rientrino nella competenza del Consiglio, del Sindaco o dei dirigenti, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 51
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede ai lavori l'Assessore anziano per età.

Art. 52
Le sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, il Sindaco e gli Assessori possono indicare collaboratori di propria fiducia che svolgeranno, a titolo gratuito, mansioni di supporto alle attività di programmazione.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. L'indirizzo e il controllo sugli uffici sono svolti, oltre che collegialmente dalla Giunta, anche individualmente da ciascun Assessore limitatamente al referato cui è preposto.
5. La Giunta delibera a maggioranza con voto palese.
6. Alle sedute partecipa il Segretario comunale e in sua assenza il Vice Segretario, che possono farsi assistere da altri funzionari per la stesura del verbale delle deliberazioni.
7. La Giunta adotta le proprie deliberazioni sulle proposte scritte del Sindaco e di ciascun Assessore.
8. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni di legge.

Art. 53
Attribuzioni degli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal Sindaco.
2. Ogni Assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
3. Gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, all'attività del Consiglio comunale.

Art. 54
Sostituzione della Giunta e dei singoli Assessori

1. Il Sindaco ha la facoltà di provvedere alla sostituzione degli Assessori dimissionari, decaduti, revocati o deceduti.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili. L'Assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica, e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.

Art. 55 Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e convoca la prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge e da altri articoli dello Statuto:
 - a) formulare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, nominare gli Assessori e coordinarne l'attività;
 - b) revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - c) concordare con la Giunta il contenuto di dichiarazioni che impegnino la politica generale del Comune;
 - d) impartire direttive al Segretario generale e ai dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;
 - e) verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio adottando gli strumenti opportuni;
 - f) conferire la procura alle liti; solo in caso di azione da promuovere o alla quale resistere nei giudizi innanzi al Tribunale, alla Corte d'Appello, al Tribunale Amministrativo Regionale, al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione o ad altre Magistrature superiori, la procura sarà conferita previa deliberazione della Giunta comunale;
 - g) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
 - h) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti Organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato;
 - i) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive amministrazioni.
3. Il Sindaco può, inoltre, conferire a Consiglieri comunali l'incarico di collaborare per singole materie o progettualità in termini di ausilio e supporto alle attività degli Assessori o del Sindaco stesso, fornendo il proprio contributo di approfondimento, studio e ricerca, esclusa ogni attività di carattere gestionale. Il conferimento a Consiglieri dei suddetti incarichi non darà titolo in alcun caso alla messa a disposizione di propri uffici, dotazioni strumentali o segreterie operative di supporto e non potrà, in generale, comportare oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Il Sindaco nomina il Segretario generale, i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 51 della legge 142/90. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare il Direttore generale le cui competenze sono disciplinate nel regolamento di organizzazione.
5. Il Sindaco, sentito il Segretario generale nomina le commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri professionali.

6. Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al Segretario generale o ad altro dirigente. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sostituto del Responsabile del procedimento, di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 56
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.
2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.
3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.
4. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai dirigenti.

Art. 57
Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica, e non tecnica.

Art. 58
Deleghe del Sindaco come ufficiale di governo

1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare a dipendenti funzioni di ufficiale di governo.
2. La delega è comunicata al Prefetto.

Art. 59
Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui ai precedenti artt. 56 e 58 conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell'atto. Le deleghe rilasciate agli Assessori perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 60
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è delegato dal Sindaco e viene scelto tra gli Assessori.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione prevista dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente, più anziano per età, assume le funzioni del Sindaco.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 61

Il modello organizzativo

1. Gli uffici sono organizzati di norma, in settori, servizi e unità operative. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.
3. L'amministrazione promuove altresì forme organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure anche mediante l'istituzione di conferenze dei servizi.
4. Il gabinetto del Sindaco e le segreterie degli Assessori sono disciplinati da apposito regolamento.
5. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per qualifiche.

Art. 62

Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio.
2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme.
4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore generale.

Art. 63

Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario designato dal Sindaco tra i dirigenti amministrativi, sentito il Segretario.

2. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del Vice Segretario sono stabiliti dal regolamento organico.
3. Il Segretario determina, con ordine di servizio, le funzioni vicarie attribuite in via permanente al Vice Segretario.
4. Spetta al Vice Segretario la sostituzione per vacanza del posto, assenza o impedimento del Segretario.

Art. 64
I dirigenti: le attribuzioni

1. Ai dirigenti spetta la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione.
2. I dirigenti preposti ai settori redigono ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli Organi di governo. Tale programma esecutivo viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio e costituisce il riferimento per la valutazione delle responsabilità dei dirigenti. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
3. I dirigenti danno attuazione agli obiettivi e ai programmi contenuti negli atti di indirizzo degli organi di governo e, in base all'art. 51 della legge 142/1990, adottano atti di natura discrezionale.
4. In particolare, competono ai dirigenti:
 - a) la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione;
 - b) le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni dei P.E.G., ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) l'affidamento di incarichi professionali riferiti a interventi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco.
5. Le attribuzioni dei dirigenti riguardanti l'organizzazione interna e il funzionamento della struttura cui sono preposti sono stabilite nel regolamento.

Art. 65
Le assunzioni con contratto a tempo determinato

1. Su proposta del Sindaco, la Giunta può provvedere alla copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione

motivata, di diritto privato e il relativo contratto durerà fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 66

Gli incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi quelli di direzione di aree funzionali, applicando anche il principio della rotazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.
2. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma quattro.
3. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
4. Nel caso di incarico dirigenziale attribuito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni tre. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati di gestione. A seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, il contratto privato potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che l'ha promosso. Tanto si applicherà anche in caso di incarico di collaborazione esterna.

Art. 67

Le responsabilità dirigenziali

1. Il personale dirigente di cui agli artt. 64, 65 e 66 è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determinati dagli Organi di governo del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
2. La revoca dei dirigenti di cui agli artt. 65 e 66 assunti con contratto a tempo determinato, è disposta dalla Giunta con atto motivato allorché il personale di cui al primo comma abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli Organi di governo o non abbia conseguito gli obiettivi predeterminati.

Art. 68

Il controllo di gestione

1. Il Comune attua, nei modi più opportuni, forme di controllo interno alla gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività.
2. I settori, i servizi e le unità operative sono organizzati in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo, in coerenza con le finalità di cui al primo comma.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 69

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. Favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

3. La gestione si informa ai criteri enunciati nell'art. 8.
4. La vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal Sindaco o suo delegato che può avvalersi della collaborazione tecnica del Segretario generale, riferendone, se necessario, agli organi collegiali competenti.

Art. 70

Le istituzioni: ordinamento e funzionamento

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica.
5. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione stessa il Segretario comunale, un dipendente o una persona esterna all'amministrazione, in base a un pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 71

La nomina e la surroga degli amministratori di aziende e istituzioni

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 47 il Sindaco nomina e surroga i presidenti e gli amministratori delle aziende e delle istituzioni.
2. I candidati debbono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.
3. La surroga degli amministratori è disposta entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza comunque verificatasi, data con immediatezza dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione al Sindaco.

Art. 72

La revoca degli amministratori di aziende e istituzioni

1. La revoca degli amministratori e dei Revisori dei Conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in quest'ultimo caso su proposta della Giunta ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri, nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli Organi di governo del Comune;
 - c) non aver conseguito i risultati prestabiliti;

- d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo amministratore.
2. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

Art. 73
La partecipazione del cittadino-utente

1. Il Comune attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.
2. Alle aziende e istituzioni si applica il disposto riguardante il controllo di gestione.
3. Il Comune può adottare «carte dei diritti» riguardanti specifici servizi comunali tese a garantire i diritti dei cittadini. Le «carte» adottate, previa ampia consultazione, sono adeguatamente pubblicizzate e costituiscono i criteri di indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 74
Principi

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 75
Attuazione dei principi

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 76
Collegio dei Revisori

1. I Revisori dei Conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri comunali e gli Amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, gli enti e le istituzioni controllate o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprono cariche sociali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del collegio.
4. I verbali del collegio sono pubblici.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Norma transitoria

1. I regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'approvazione dei nuovi.
2. Gli incarichi già conferiti restano validi sino alla naturale scadenza.
3. Nel corso del biennio successivo dall'approvazione dello Statuto, l'apposita commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'applicazione dei relativi regolamenti.
4. Salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto adotterà i regolamenti previsti.

Art. 78

Norma finale

1. Lo Statuto può essere modificato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 142/1990.